



46957/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Conti	- Presidente -	Sent. n. sez. 1702
Carlo Citterio		CC - 8/10/2015
Giorgio Fidelbo	- Relatore	R.G.N. 11249/15
Pierluigi Di Stefano		
Orlando Villoni		

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Simone Castello , nato a Villabate l'11.10.1949  
avverso il decreto del 10 dicembre 2014 emesso dalla Corte d'appello di  
Palermo;  
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;  
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha  
chiesto l'inammissibilità del ricorso;  
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

**RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato il decreto del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale in sede aveva respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata a Simone Castello con provvedimento del 16 settembre 2009.

L'istanza di revoca era stata avanzata, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423/1956, sul presupposto della insussistenza *ab origine* della condizione di



pericolosità sociale del prevenuto, a seguito della sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. intervenuta in pendenza del procedimento di prevenzione.

2. L'avvocato Laura Baldassarre, nell'interesse del prevenuto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 7 legge n. 1423/1956 e 1 legge 575/1965, in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. In particolare, si contesta il mancato rilievo dato alla sentenza di assoluzione emessa il 17 ottobre 2011, sopraggiunta al procedimento di prevenzione cui è stato sottoposto Simone Castello, sentenza che escludeva che la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso fosse proseguita successivamente alla precedente decisione di condanna del 2002. Peraltro, si sottolinea come nel procedimento di prevenzione si sia attribuito rilievo, al fine della valutazione del giudizio sulla pericolosità, all'ordinanza cautelare emessa nei confronti del prevenuto nel processo penale, lo stesso processo che successivamente si è concluso con una sentenza di assoluzione. In sostanza, si ritiene che il dato sopraggiunto dell'assoluzione non avrebbe dovuto essere ignorato dai giudici della prevenzione e si evidenzia l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con il decreto impugnato affermando che i rilievi mossi non riguardano una diversa valutazione delle risultanze probatorie sul medesimo fatto. Si sottolinea come la postulata diversità dei procedimenti - quello penale e quello di prevenzione - non può spingersi fino a legittimare una diversità di valutazione della prova, il cui significato probatorio è stato eliminato nel giudizio penale, come è accaduto nel caso di specie. In conclusione, si assume che seppure la sentenza di assoluzione dal reato associativo mafioso non muta il dato formale del giudicato, tuttavia si tratta di un elemento di segno opposto al giudizio di attualizzazione della pericolosità sociale espressa dal decreto applicativo della misura di prevenzione, che ne giustifica la revoca dovendo riconoscersi la sua invalidità genetica.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Come è noto il giudicato penale assolutorio non è incompatibile rispetto alla pericolosità sociale che sia stata ritenuta sussistente nel procedimento di prevenzione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica



esclusione della sua pericolosità sociale, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. VI, 18 settembre 2014, n. 50946, Catalano; Sez. V, 17 gennaio 2006, n. 9505, Pangallo; Sez. II, 9 maggio 2000, n. 2542, Coraglia).

Nella specie, La Corte d'appello ha evidenziato che l'assoluzione dal reato associativo è stata pronunciata perché non è stata raggiunta la prova per la "nuova" condanna, ma ciò non costituisce automaticamente un elemento per escludere la sussistenza della pericolosità. Come correttamente osservato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta l'insufficienza probatoria che ha determinato la decisione del giudice penale non può significare che "rispetto alla assodata pericolosità sociale derivante dalla accertata pregressa condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., venga meno l'attualità della stessa (...)", in quanto la pericolosità permane fino a quando elementi univoci non dimostrino che il soggetto abbia rescisso ogni legame con l'associazione stessa e l'assoluzione di cui si discute non prova questo, ma esclude solo la sua responsabilità penale per l'ulteriore partecipazione all'attività criminosa dell'associazione.

In altri termini, i giudici d'appello hanno confermato il giudizio di pericolosità in quanto i fatti e le fonti di prova che avevano giustificato quel giudizio non sono stati smentiti neppure dalla decisione assolutoria sopraggiunta, che peraltro è stata presa in considerazione. A base del giudizio di pericolosità vi è ancora la prima sentenza di condanna per associazione mafiosa e, inoltre, l'accertato ruolo assunto dal Castello all'interno dell'associazione, alle dirette dipendenze di personaggi apicali quali Bernardo Provenzano e Giuseppe Madonia, dove ha svolto per anni il delicato compito di collegamento tra i vertici e gli altri esponenti mafiosi. Tali elementi secondo il provvedimento impugnato non sono venuti meno per effetto della sentenza di assoluzione, sicché, in assenza di fatti che provino un distacco definitivo dall'associazione, appare giustificata la valutazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale.


4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8 ottobre 2015

Il Consigliere estensore  
Giorgio Fidelbo



Il Presidente  
Giovanni Conti

